



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

E-mail:comune@osnago.net

www.osnago.net

CONVENZIONE

tra il **COMUNE DI OSNAGO** e il Signor **STAMBAZZI Mario** per **L'UTILIZZO del CAMPETTO DI CALCIO DI VIA MATTEOTTI**

Art. 1 - OGGETTO

Convenzione tra il **Comune di Osnago** rappresentato dal Resp. del Settore 1 - Amministrativo, contabile e servizi alla persona Dott.ssa MASSIRONI BARBARA e il Sig. STAMBAZZI Mario - residente a Camparada (MI) Via Molgora 19/c per l'utilizzo del campetto di calcio e relativi accessori (attrezzature, spogliatoi, docce, ecc.) per gli allenamenti di un gruppo di ragazzi che giocano a calcio a livello non agonistico e che il Sig. Stambazzi rappresenta.

Art. 2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Favorire l'avvicinamento e la divulgazione dello sport:

- CALCIO AMATORIALE

Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata di un anno dal 6 OTTOBRE 2008 fino al 25 MAGGIO 2009 con esclusione del periodo 22.12.2008 – 6.1.2009 e delle giornate del 8.12.2008 e 13.4.2009

Non è previsto l'automatico rinnovo della presente convenzione, per cui alla scadenza solo una nuova convenzione sottoscritta dalle parti potrà sancirne il proseguimento.

Art. 4 - CALENDARIO

Le attività oggetto dell'Art. 2 della presente convenzione si svolgeranno secondo i seguenti orari:

- Lunedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00
- per un totale di 3 ore settimanali.

Non sarà possibile occupare il campetto di calcio di Via Matteotti al di fuori dei giorni e degli orari concordati con la presente convenzione, salvo deroga di 30 (trenta) minuti, oltre la scadenza di ogni periodo, per l'utilizzo delle docce e degli spogliatoi.

Tra il gruppo rappresentato dal Sig. Stambazzi e l'Amministrazione Comunale potranno essere concordate alcune occasioni particolari di utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per manifestazioni non comprese nel calendario.

Nel caso di mancati utilizzi del campo, anche per motivi di forza maggiore, gli stessi non potranno essere recuperati.

Art. 5 - CANONE DI UTILIZZO E PULIZIA

Il canone comprende l'utilizzo ed il rimborso spese per la pulizia degli spogliatoi di tutti gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione.

Per la stagione sportiva 2008/2009 il canone di utilizzo del campetto di Via Matteotti viene quantificato in € 957,00 tutto compreso.

Il canone di utilizzo dovrà essere versato in 2 rate con una delle seguenti modalità:

- alla tesoreria comunale presso la filiale del Credito Valtellinese di Osnago tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 14 N 05216 51650 000000030299;
- sul C.C.P. (Conto Corrente Postale) n. 15326226 intestato a "Comune di Osnago - serv. tesoreria"
- con Bancomat o Carta di Credito alla postazione POS presso gli uffici comunali;

indicando in ogni caso la causale del versamento "*canone utilizzo campo calcio di Via Matteotti stagione 2008/2009 - ... versamento*"

Scadenze versamenti canone per la stagione 2008/2009:

- Primo versamento € 330,00 entro il 20 novembre 2008;
- Secondo versamento € 627,00 entro il 20 febbraio 2009.

Per l'utilizzo del campetto di calcio oggetto della presente convenzione in eccedenza agli orari previsti nel precedente art. 4, il gruppo rappresentato dal Sig. Stambazzi Mario si impegna a richiedere



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

E-mail:comune@osnago.net

www.osnago.net

espressa autorizzazione al Comune di Osnago ed a versare un canone di utilizzo pari a € 35,00 per ogni richiesta d'uso, a titolo di parziale rimborso spese.

Art. 6 - PATTI E DEROGHE

Il Sig. STAMBAZZI Mario quale rappresentante del gruppo, si rende garante affinché vengano rispettate tutte le condizioni inserite nella presente convenzione.

Tutte le forme di pubblicità all'interno ed all'esterno degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Sono a totale carico del gruppo rappresentato dal Sig. Stambazzi Mario le spese per il ripristino di qualsiasi danno arrecato agli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, durante ed in conseguenza delle attività per le quali ne è stato concesso l'uso, anche se dovuto a caso fortuito, tumulto e/o atti vandalici.

Il Sig. STAMBAZZI Mario per tutta la durata della presente convenzione si impegna con propri incaricati a predisporre il campo in occasione delle proprie partite di calcio, provvedendo alla segnatura delle righe di delimitazione del terreno di gioco, alla fornitura e al posizionamento delle bandierine degli angoli.

Il Sig. STAMBAZZI Mario si impegna altresì a comunicare **entro il 1 novembre 2008** i nominativi dei componenti del gruppo che utilizzerà il campo.

Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione, verranno applicate le norme del Regolamento Comunale per l'utilizzo del campo di calcio approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 57 del 05/04/1989.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ CIVILI E/O PENALI

Il gruppo rappresentato dal Sig. Stambazzi Mario solleva il Comune di Osnago da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a persone o cose che dovessero avvenire all'interno e all'esterno del campo di calcio durante tutto il periodo della durata della presente convenzione.

Art. 8 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T.

Prima dell'inizio delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione, il Sig. Stambazzi Mario dovrà presentare al Comune di Osnago copia di una polizza assicurativa a copertura di danni per infortuni e R.C.T.. In mancanza di tale adempimento non verrà consentito l'accesso agli impianti sportivi.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

Osnago, Li

Mario STAMBAZZI

Il Comune di Osnago
Il Resp. Settore 1
Dott.ssa Barbara Massironi
